

VERBALE DI ACCORDO

Addì 06/11/2015, in Malpensa

tra

SEA Spa

e

le Segreterie Regionali di

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL T.A.

FLAI T.S.

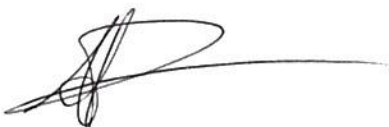
USB L.P.

SIN.PA

di seguito congiuntamente le "Parti"

PREMESSO CHE

- il Verbale di Accordo del 17.02.2006 ha disciplinato a livello aziendale la materia dei congedi parentali di cui all'art. 32 D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 ("congedi"), al fine di coordinare i diritti costituzionali connessi alla tutela della maternità e della paternità con il diritto costituzionale alla libera circolazione;
- con tale Verbale di Accordo le Parti hanno stabilito che dal 01.03.2006:
 - le richieste di *congedo*, la cui fruizione è richiesta nei mesi di gennaio, luglio, agosto, dicembre debbano pervenire all'azienda almeno 25 giorni prima della data di inizio del periodo di fruizione.
 - Per gli altri periodi di fruizione del *congedo* valgono i termini di preavviso previsti dalla legge;
- il CCNL del Trasporto Aereo – parte specifica Gestori Aeroportuali, sottoscritto l'1 ottobre 2014, all'art. G2 ha previsto che, fatte salve specifiche pattuizioni in vigore in relazione alle esigenze di programmazione operativa, i *congedi*, salvo casi di oggettiva impossibilità, debbano essere richiesti almeno 30 giorni prima della fruizione. Per quanto riguarda invece la possibilità di fruizione dei *congedi* a ore si fa esplicito rinvio alla contrattazione di secondo livello;



- il D. Lgs. n. 80 del 15.06.2015, anche con riferimento ai termini di preavviso per la richiesta dei congedi a giornata intera o ad ore, ha introdotto delle significative modifiche all'art. 32 Comma 3 del D. Lgs. n. 151 del 26.03.2001;
- le Parti, a fronte delle modifiche normative sopracitate, con il presente accordo intendono riconfermare l'opportunità di individuare un equilibrio tra i diritti costituzionali interessati.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. La premessa forma parte integrante del presente Accordo.
2. Le Parti, al fine di perseguire l'obiettivo definito nell'ultimo alinea della premessa, intendono regolamentare i termini di preavviso per la richiesta di fruizione dei permessi riconosciuti ex art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001 e s.m.i, come da seguente prospetto:

Tipologia di permesso	Preavviso
A giornata (nei periodi con ferie programmate*)	20 giorni
A giornata (negli altri periodi)	7 giorni
A ore (con un minimo del 50% dell'orario giornaliero)	4 giorni

* si intendono periodi di ferie programmate i periodi dal 15/6 al 15/9 di ciascun anno oltre ai cinque giorni antecedenti e successivi alle festività di Natale, Pasqua, Epifania, S. Ambrogio, 25 aprile – 1 maggio, Capodanno.

3. Con la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo, le Parti si danno reciprocamente atto di aver disciplinato in maniera esaustiva la materia dei permessi a titolo di congedo parentale ex art. 32 D. Lgs. 151/2001, avendo particolare riguardo alle recenti modifiche normative. Pertanto devono considerarsi ad ogni effetto decadute tutte le disposizioni pattizie in essere che abbiano per oggetto la medesima materia del presente Accordo.
4. Le parti si impegnano a incontrarsi al fine di monitorare l'evoluzione della disciplina della materia a livello di Contratto Nazionale.

Letto, confermato, sottoscritto.

SEA SpA

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL T.A.

FLAI T.S.

USB L.P.

SIN.PA